

158. FINANZA LOCALE

A) Provvedimenti generali e di carattere tributario

D.L. 28-11-1988 n. 511

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale.

Publicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1988, n. 280 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 27 gennaio 1989, n. 20 (Gazz. Uff. 28 gennaio 1989, n. 23). Il comma secondo dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 304, e 27 settembre 1988, n. 416, non convertiti in legge.

D.L. 28 novembre 1988, n. 511 ⁽¹⁾.

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale ⁽²⁾ (1/circ).

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1988, n. 280 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 27 gennaio 1989, n. 20 (Gazz. Uff. 28 gennaio 1989, n. 23). Il comma secondo dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 304, e 27 settembre 1988, n. 416, non convertiti in legge.

⁽²⁾ Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- *Ministero delle finanze*: [Circ. 19 luglio 1996, n. 188/D.](#)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della [Costituzione](#);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana il seguente decreto:

TITOLO I

Finanziamenti integrativi per il settore regionale

1. 1. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 6, della [legge 11 marzo 1988, n. 67](#) ⁽³⁾, è elevata al 20,66 per cento la quota indicata alla lettera a) dell'articolo 8,

comma primo, della [legge 16 maggio 1970, n. 281](#) ⁽⁴⁾.

(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(4) Riportata alla voce Regioni.

2. 1. Per l'anno 1988, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, corrisposte dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 della [legge 29 luglio 1975, n. 405](#) ⁽⁵⁾, dell'articolo 103 della [legge 22 dicembre 1975, n. 685](#) ⁽⁶⁾, dell'articolo 10 della [legge 23 dicembre 1975, n. 698](#) ⁽⁵⁾, e dell'articolo 3 della [legge 22 maggio 1978, n. 194](#) ⁽⁵⁾, vengono assegnate maggiorando del 4 per cento le corrispondenti quote trasferite nell'anno 1987.

(5) Riportata alla voce Maternità ed infanzia.

(6) Riportata alla voce stupefacenti.

(5) Riportata alla voce Maternità ed infanzia.

(5) Riportata alla voce Maternità ed infanzia.

TITOLO II

Finanziamenti integrativi per il settore locale e disposizioni varie

(giurisprudenza)

3. 1. L'integrazione, prevista dall'art. 29 della [legge 11 marzo 1988, n. 67](#) ⁽³⁾, dei trasferimenti statali disposti dal [decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359](#) ⁽⁷⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1987, n. 440](#), è così ripartita:

a) lire 36,6 miliardi in aumento della quota di lire 229 miliardi del fondo perequativo per le province per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), dello stesso decreto-legge;

b) lire 1.110,6 miliardi in aumento della quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1, dello stesso decreto-legge;

c) lire 28,8 miliardi in aumento della quota di lire 31,2 miliardi del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per il 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dello stesso decreto-legge;

d) lire 143 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del fondo di lire 20 miliardi per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso decreto-legge; lire 20,271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il 1989, allo

scopo di attribuire il concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge;

e) lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge;

f) lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge;

g) lire 2,3 miliardi per l'anno 1989, di cui lire 2 miliardi per i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge.

(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(7) Riportato al n. C/LIV.

4. 1. Per l'anno 1988, la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per l'anno 1988, l'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-*quater* del [decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55](#) ⁽⁸⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 1983, n. 131](#).

(8) Riportato al n. C/XLII.

5. 1. Il rilascio di fidejussione, a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento è equiparato, per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 del [decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946](#) ⁽⁹⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1978, n. 43](#), al rilascio delle delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3 della [legge 21 dicembre 1978, n. 843](#) ^(9/a).

(9) Riportato al n. A/XXIV.

(9/a) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

TITOLO III

Disposizioni fiscali

(giurisprudenza)

6. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 8.1 e 8.2 dell'articolo 24 del [decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55](#) ⁽⁸⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 1983, n. 131](#) e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;

c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza ^(9/b).

3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica ^{(10) (10/a)}.

5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e rimosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt.

6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.

7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonché quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e rimosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a «Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province». Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. In

relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalità previste dal comma 5 ^(10/b).

(8) Riportato al n. C/XLII.

(9/b) Comma così sostituito prima dall'art. 6, [D.L. 13 maggio 1991, n. 151](#), riportato alla voce Imposte e tasse in genere e poi dall'art. 10, comma 9, [L. 13 maggio 1999, n. 133](#), riportata alla stessa voce, con la decorrenza indicata nel comma 15 dello stesso articolo 10.

(10) Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 gennaio 1989, n. 20.

(10/a) Per l'interpretazione autentica del presente comma 4, vedi l'art. 4, [D.L. 28 giugno 1995, n. 250](#), riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

(10/b) Vedi, anche, gli artt. 17 e 18, [D.L. 2 marzo 1989, n. 66](#), riportato al n. A/XXXII. In particolare, l'ultimo periodo è stato così sostituito dal citato art. 18. Successivamente, l'art. 1, [D.M. 17 maggio 1990](#) (Gazz. Uff. 21 giugno 1990, n. 143) ha stabilito che i proventi dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, relativi all'anno 1988, siano così ripartiti: 20 per cento in favore delle amministrazioni provinciali e 80 per cento in favore dei comuni. L'art. 2 del suddetto decreto ha, inoltre, così disposto:

«

Art. 2. I proventi di cui all'art. 1, destinati alle amministrazioni provinciali e ai comuni sono distribuiti:

alle amministrazioni provinciali nella misura del 75 per cento in funzione dell'inverso del reddito pro-capite provinciale ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'art. 17 del predetto [decreto-legge n. 66/1989](#) e nella misura del 25 per cento con i criteri perequativi indicati alla lettera *c*) del comma 1 dello stesso art. 17;

alle amministrazioni comunali nella misura del 75 per cento in funzione dell'inverso del reddito pro-capite provinciale ai sensi della lettera

b) del comma 1 dell'art. 18 del ripetuto [decreto-legge n. 66/1989](#) e nella misura del 25 per cento con i criteri perequativi indicati alla lettera *c*) del comma 1 dello stesso art. 18».

7. 1. Il limite stabilito dall'articolo 17 del [decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318](#) ⁽¹¹⁾, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è elevato a lire 170 per la parte della tariffa relativa al servizio di fognatura.

2. La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'articolo 17 della [legge 10 maggio 1976, n. 319](#) ⁽¹²⁾, e successive modificazioni ed integrazioni, deliberata dagli enti gestori del servizio e vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di lire 70 per la parte relativa al servizio di fognatura.

3. Gli enti gestori del servizio di fognatura applicano l'aumento previsto dai commi 1 e 2 a partire

dalle fatturazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. In deroga all'articolo 17, comma 1, della [legge 28 febbraio 1986, n. 41](#), e ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del [decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 \(12/a\)](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1987, n. 440](#), le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali possono essere aumentate nell'anno 1988 fino ad assicurare la copertura del 100 per cento di tutti i costi di gestione.

[\(11\)](#) Riportato al n. C/LII.

[\(12\)](#) Riportata alla voce Sanità pubblica.

[\(12/a\)](#) Riportato al n. C/LIV.

8. 1. Il rapporto di copertura del costo complessivo di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni con il provento della tassa, da deliberare per l'anno 1987 in misura non inferiore al 40 per cento o per l'anno 1988 in misura non inferiore al 60 per cento entro i termini previsti dall'articolo 16 del [decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 \(12/a\)](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1987, n. 440](#), costituisce la minima copertura finanziaria che gli aumenti delle tariffe dovevano assicurare ai comuni. Restano pertanto valide ed efficaci le deliberazioni adottate dai consigli comunali entro i termini stabiliti dal citato articolo 16, con le quali si è inteso assicurare al comune un rapporto di copertura dei costi superiore a quello minimo obbligatorio, prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. [\(13\)](#).

3. La pena pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 23 del [decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 \(13/a\)](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 1983, n. 131](#), non è dovuta nel caso in cui il contribuente, al momento del versamento, abbia corrisposto per intero la sovrainposta dovuta.

[\(12/a\)](#) Riportato al n. C/LIV.

[\(13\)](#) Il comma che si omette aggiunge un comma all'art. 10 bis, [D.L. 31 agosto 1987, n. 361](#), riportato alla voce Rifiuti solidi urbani.

[\(13/a\)](#) Riportato al n. C/XLII.

9. [\(14\)](#)

[\(14\)](#) Soppresso dalla legge di conversione 27 gennaio 1989, n. 20.

10. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del [decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70](#) ⁽¹⁵⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 maggio 1988, n. 154](#), sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del citato [decreto-legge n. 70 del 1988](#) ⁽¹⁵⁾, convertito, con modificazioni, dalla citata [legge n. 154 del 1988](#), è prorogato al 30 giugno 1989 ^(15/a).

3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del citato [decreto-legge n. 70 del 1988](#) ⁽¹⁵⁾, convertito, con modificazioni, dalla citata [legge n. 154 del 1988](#), sono quelli chiusi anteriormente al 1^o gennaio 1989.

4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa è stata effettuata.

5. ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁵⁾ Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

⁽¹⁵⁾ Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

^(15/a) Termine ulteriormente prorogato al 20 dicembre 1989 dall'art. 3, [D.L. 29 maggio 1989, n. 202](#), riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

⁽¹⁵⁾ Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

⁽¹⁶⁾ Il comma che si omette aggiunge un comma all'art. 109, [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposta sui).

⁽¹⁷⁾ Articolo così sostituito dalla legge di conversione 27 gennaio 1989, n. 20.

11. 1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a L. 552.683.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».

2. All'onere derivante dall'applicazione dello articolo 3 del presente decreto, pari a lire 1.178.073.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6873 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

De Agostini Professionale S.p.A.

Provincia di Piacenza - FulShow v. 5.05